



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

| | |
|--------------------------------|---|
| N. 103 /CS del 15 MAR. 2013 | OGGETTO: presa d'atto, ai fini della esecuzione, delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, n°2100 e 2101 del 05.09.2012 – Ravalles Umberto Vs./ Comune di Ragusa. |
|--------------------------------|---|

L'anno duemila tredici il giorno quinquaginta alle ore 15,30
del mese di Martio nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,
Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del
Dirigente del Settore II ha adottato la deliberazione in oggetto specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott. Renato Pusceddu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n.22205 Sett. 2 del 11.01.1993;

Visti i parerei favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto Parte 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- *Si delibera che la proposta indicata prima viene di fatto approvata e diventa parte integrante della L.R. n. 44/91 e successive modifiche, nella L.R. n. 44/91 e successive modifiche, nel suo testo.*

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR 2013 al 03 APR 2013.

Ragusa, li

19 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

15 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Benito Siscena)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

19 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosaria Scalzone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

19 MAR. 2013 al 03 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 MAR. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

19 MAR. 2013 senza opposizione / con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione


Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 19 MAR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.

(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



N. 163/03 - 15 MAR. 2013

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot. n. 22205 /Sett. 2

del 15.03.2013

Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

OGGETTO: presa d'atto, ai fini della esecuzione, delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, n° 2100 e 2101 del 05.09.2012 – Ravallese Umberto Vs./ Comune di Ragusa.

Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, Dirigente del Settore II, propone al Commissario Straordinario il seguente schema di deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che il sig. Ravallese Umberto, dipendente del comune di Ragusa, in atto assegnato al settore IX, Polizia Municipale, ha proposto, con separati atti, ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo (ricorsi T.A.R. Catania n° 544 e n.537 del 2006) nei confronti del Comune di Ragusa per l'annullamento delle deliberazioni di G.M. n° 434 del 7 novembre 2005 e della deliberazione di G.M. n°314 del 31 agosto 2006, relative alla selezione interna per soli titoli per progressione verticale tra categorie per la copertura dei posti vacanti previsti nella programmazione triennale 2004-2006 – approvazione graduatorie, nonchè di tutti gli atti presupposti conseguenziali e comunque connessi;
- che nel giudizio svoltosi dinanzi al T.A.R. di Catania il Comune si è ritualmente costituito affidando le sue difese all'Avv. Angelo Frediani;
- che a conclusione del processo amministrativo di primo grado il Tribunale amministrativo adito ha emesso la sentenza n. 2101/2012 e la sentenza n. 2100 del 5 settembre 2012 con cui, accogliendo il ricorso promosso dal dipendente, dispone, nei termini di cui alla parte narrativa del provvedimento giudiziale, l'annullamento" delle summenzionate deliberazioni nonchè di tutti gli atti presupposti conseguenziali e comunque connessi;

– che dette sentenze, notificate in data 23 ottobre 2012 all'Avvocato procuratore del Comune dott. Avv. Angelo Frediani, sono state inviate al settore II, per il seguito di competenza, in data 05/11/2012;

– che con nota prot. 9207/74 del 31/01/2013, l'avvocatura comunale ha comunicato che «avverso le sentenze in oggetto il Comune non ha proposto appello», chiarendo gli aspetti legati al passaggio in giudicato delle sentenze summenzionate;

Evidenziato che il Giudice Amministrativo, con le citate sentenze, in riferimento alle specifiche doglianze in ordine alla asserita illegittimità della valutazione data ad alcuni dei propri titoli, e segnatamente: 1) incarico di sottotenente dell'Esercito italiano, che non sarebbe stato valutato; 2) - servizio militare di leva, che originariamente non sarebbe stato valutato e che, in sede di riesame, sarebbe stato valutato in maniera incompleta (per 14 mesi anziché 15); 3) - corso "O.S. in polizia di prossimità", che sarebbe stato ritenuto della durata di mesi cinque, anziché mesi sei; 4) - patente informatica europea (ECDL), che non sarebbe stata valutata, secondo quanto risultante dalla scheda di riesame, né come titolo di perfezionamento ai sensi dell'art. 3, lett. a), del DA 11 giugno 2002, perché non sarebbe comprensibile il titolo di perfezionamento conseguito, né come corso ai sensi dell'art. 3, lett. c), dello stesso decreto, perché di durata inferiore a tre mesi, ha tratto, nel merito, le seguenti conclusioni, disponendo, in particolare, che: 1) «con riferimento all'incarico quale sottotenente dell'Esercito italiano, correttamente il Comune di Ragusa non ha ritenuto di valutare tale titolo, atteso che, con riferimento allo stesso periodo, è stato valutato come titolo il servizio militare di leva, svolto dal ricorrente quale ufficiale di complemento; 2) con riferimento al servizio militare di leva, si desume dalla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente (...), che tale titolo, originariamente non valutato (sul punto, memoria del Comune di Ragusa depositata il 20 aprile 2012, pag. 5), è stato valutato in 14 mesi e 29 giorni dalla Commissione di riesame. Va anzitutto precisato che il citato DA 11 giugno 2002, con riferimento al servizio prestato presso amministrazioni pubbliche (fra i quali viene espressamente citato il servizio militare di leva) all'art. 4, ultimo comma, prevede che esso «...non è valutabile per le frazioni inferiori al mese». Poiché, secondo il foglio matricolare allegato alla domanda di partecipazione al concorso (...) risulta che il servizio militare di leva è stato prestato dal giorno 24 aprile 1984 compreso al giorno 23 luglio 1985 compreso, ne risulta che il quindicesimo mese di servizio è stato ultimato, avendo il ricorrente preso servizio il 24 aprile 1984, giorno che va quindi computato come di servizio prestato. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto attribuire al ricorrente per tale titolo un punteggio di 2,25 punti (corrispondente a 15 mesi per 0,15 punti/mese) e non, come effettuato in sede di riesame, un punteggio di 2,1 punti (corrispondente a 14 mesi per 0,15 punti/mese). 3) Analogi ragionamenti deve essere effettuato per il corso "O.S. in polizia di prossimità" che, in base al relativo certificato (allegato sub 17 al ricorso introduttivo), è stato frequentato dal ricorrente nel periodo 17 giugno 2003 – 16 dicembre 2003. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto attribuire al ricorrente per tale titolo un punteggio di 0,6 punti (corrispondente a 6 mesi per 0,10 punti/mese) e non, come effettuato, un punteggio di 0,5 punti (corrispondente a 5 mesi per 0,10 punti/mese). 4) La c.d. patente europea del computer (ECDL) è (per una puntuale disamina in merito si veda TAR Lazio – Roma, Sez. I, 24 giugno 2009, n. 6123) una certificazione riconosciuta a livello internazionale, comprovante la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il personal computer, si basa su documenti concordati a livello europeo e viene rilasciata in Italia dall'AICA, ente accreditato; la certificazione intermedia (ECDL Start) può essere ottenuta dopo il superamento di quattro dei sette moduli previsti, mentre il diploma ECDL costituisce il diploma rilasciato dopo il superamento di tutti e sette i moduli previsti; secondo la documentazione versata in atti (allegato sub 20 al ricorso introduttivo), risulta quindi che il ricorrente è in possesso del diploma ECDL, avendo superato gli esami per tutti i sette moduli. Alla luce di tali considerazioni, deve essere accolta la dedotta censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo comprensibile di quale titolo si tratti; la dedotta censura di illogicità per essere stato ritenuto titolo utile il corso informatico per "operatore windows" non può invece essere accolta, risultando tale corso, in quanto di durata superiore a 3 mesi, rientrare

fra quelli di cui all'art. 3, lett. c), e non 3, lett. a), del DA 11 giugno 2002 (risultando infatti essere stato valutato 0,10 punti/mese, come previsto dal citato art. 3, lett. c) del decreto».

Visto il D. Lgs. n° 104 del 2010, recante il nuovo codice del processo amministrativo e, in particolare, le norme di detto codice che prevedono l'esecutività, a cura dell'Amministrazione soccombente, delle sentenze emesse dalla magistratura amministrativa;

Atteso che le statuzioni di illegittimità contenute nella motivazione delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo passate in giudicato sono relative ad interessi pretensivi, dalle quali sorge per l'Amministrazione il cosiddetto effetto conformativo, e cioè il dovere di provvedere nuovamente in modo legittimo;

Dato atto:

- che, a seguito della notifica delle sentenze, è stato avviato apposito procedimento finalizzato a dare esecuzione al provvedimento del giudice amministrativo;
- che le risultanze dell'istruttoria eseguita dal "servizio giuridico/amministrativo" del settore II, "Gestione risorse umane", (relazione prot. n° 22183/2013) concludono per l'assegnazione di un diverso punteggio da attribuire al candidato/dipendente Ravallesio Umberto nelle graduatorie finali relative alle selezioni interne per progressione verticale per 2 posti di Funzionario di Polizia Municipale e per 3 posti di Funzionario C.S. di Polizia municipale, in base, rispettivamente ai dispostivi delle sentenze 2101 e 2100;
- che, precisamente, occorre riconoscere, in virtù delle citate sentenze, complessivamente punti 5,35 in luogo di 3,1 riconosciuti dall'Amministrazione a seguito del riesame;
- che a seguito dell'attribuzione del nuovo punteggio (punti 5,35) la collocazione del candidato in graduatoria muta;

Ritenuto, pertanto:

- alla luce delle considerazioni svolte, che è necessario approvare la nuova graduatoria di merito relativa alle selezioni interne per progressione verticale per 2 posti di Funzionario di Polizia Municipale e per 3 posti di Funzionario C.S. di Polizia Municipale, parte integranti della Deliberazione di G.M. n° 314/2006, dando atto delle statuzioni giudiziali;

Rilevato che, giusta circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali n° 5 del 26/05/2000, pubblicata sulla G.U.R.S, parte I, n. 27/2000, l'approvazione delle graduatorie finali relative a pubblici concorsi rimane attribuita alla competenza della Giunta Municipale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91;


DELIBERA

1. di prendere atto della relazione tecnica finale di conclusione del procedimento redatta dal dirigente del settore 2° (prot. n°22183/2013) e farla propria e, per l'effetto, conformarsi alle statuzioni emesse dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, n. 2101/2012 e n. 2100 del 5 settembre 2012 con cui il Giudice Amministrativo, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal dipendente Ravallesio Umberto ha annullato, nei termini di cui alle motivazioni delle sentenze, la Deliberazione di G.M. n° 314/2006 di approvazione finale della graduatoria relative alle selezioni interne per progressione verticale per 2 posti di Funzionario di Polizia Municipale e per 3 posti di Funzionario C.S. di Polizia municipale;
2. di approvare le nuove e definitive graduatorie di merito relative alle suddescritte selezioni interne per progressione verticale per 2 posti di Funzionario di Polizia Municipale e per 3 posti di Funzionario C.S. di Polizia Municipale;

3. di dare atto che i dirigenti del settore II, "Gestione risorse umane", e IX, *Polizia Municipale*, adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, ogni ulteriore provvedimento necessario per dare concreta attuazione alle decisioni del giudice amministrativo e alla presente deliberazione;
4. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta un diretto impegno di spesa;

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 15/03/2013


Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.

Va imputata al cap.

Ragusa II, 15/03/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Da dichiarare di immediata esecuzione



RAGUSA, li 15/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Benedetto Buscema


Allegati – Parte integrante:

- 1) Graduatoria di merito, area di vigilanza, ctg. giur. D3, funzionario di P.M.
- 2) Graduatoria di merito, area di vigilanza, ctg. giur. D3, funzionario c.s. di P.M.
- 3) Relazione prot. n° 22183/2013
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento




Capo Settore



Comune di Ragusa

Graduatorie Selezione Interna Progressioni Verticali

Triennio 2004-2006

N. 2 posti di Funzionario Polizia Municipale

Cat. D3 Area Vigilanza

Titolo richiesto per l'accesso dall'esterno

Diploma di Laurea e/o specializzazione

Titolo richiesto per l'accesso dall'interno

Diploma di Scuola Media Superiore

Requisiti aggiuntivi

| Candidato | Data di nascita | Punteggio |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1 - SPATA ROSARIO | 06-11-1964 | 24.5 |
| 2 - LUCENTI ROSALBA | 10-08-1955 | 15.84 |
| 3 - CRISCIONE CONCETTA | 15-06-1966 | 14.64 |
| 4 - AMARU' NUNZIATA | 18-10-1959 | 6.6 |
| 5 - RAVALLESE UMBERTO | 22-08-1964 | 5.35 |
| 6 - IMERE EZECHIO | 29-06-1952 | 4.7 |
| 7 - VIRGADAVOLA CARLO | 30-04-1946 | 3.85 |
| 8 - DISTEFANO NUNZIO | 25-01-1964 | 3.8 |
| 9 - SCANNAVINO GIUSEPPE | 30-07-1966 | 3.65 |
| 10 - BELLINA GIORGIO | 10-06-1947 | 3.65 |
| 11 - FIORENZA ANTONINO | 18-04-1956 | 3.3 |
| 12 - BUFFA PIETRO | 28-01-1962 | 3.1 |
| 13 - BRACCHITTA VINCENZO | 11-02-1963 | 3.05 |
| 14 - FORTUNATO BIAGIO | 13-01-1965 | 2.8 |
| 15 - MALANDRINO GIOVANNI | 04-02-1965 | 2.75 |
| 16 - CASCONE SALVATORE | 19-03-1962 | 2.65 |
| 17 - BENINCASA SANTO | 11-10-1964 | 2.65 |
| 18 - IENCO MARIA | 01-02-1965 | 2.15 |
| 19 - VINDIGNI ANNAMARIA | 24-01-1964 | 2 |
| 20 - RANIOLI VINCENZO | 07-03-1939 | 2 |
| 21 - SCHININA' GIUSEPPA | 24-04-1959 | 1.9 |
| 22 - CASCONE LUCIA | 07-10-1965 | 1.9 |
| 23 - LO MONACO GIOVANNA | 13-08-1954 | 1.9 |

| | | |
|---------------------------|------------|-----|
| 24 – MARINO COSIMO | 29-05-1962 | 1.6 |
| 25 – GURRIERI CARMELO | 19-04-1961 | 1.5 |
| 26 – LA COGNATA GIOVANNI | 25-06-1961 | 1.2 |
| 27 – RICCI ANNA | 15-08-1967 | 1.2 |
| 28 – CRISCIONE GIOVANNA | 15-09-1963 | 1.1 |
| 29 – NOBILE ROSARIO | 27-08-1967 | 1.1 |
| 30 – CATALDI ROBERTO | 05-02-1961 | 1 |
| 31 – CARRUBBA MARIA | 24-06-1961 | 1 |
| 32 – PICCIONE ROSALBA | 03-08-1960 | 0.8 |
| 33 – GUASTELLA SALVATORE | 14-06-1967 | 0.5 |
| 34 – CAPPUZZELLO GIORGIO | 09-05-1955 | 0.5 |
| 35 – MOLE' GIUSEPPE | 11-08-1967 | 0.4 |
| 36 – LEGGIO MARIA GRAZIA | 28-06-1964 | 0.4 |
| 37 – GIANNI' FRANCA MARIA | 26-06-1964 | 0.3 |
| 38 – TUMINO GIORGIO | 27-12-1954 | 0.3 |
| 39 – CARFI' GIOVANNI | 15-01-1954 | 0 |

ELENCO ESCLUSI

**Per l'elenco degli esclusi si richiama integralmente la graduatoria pubblicata con deliberazione di G.M. n. 314
del 31/08/2006**

**Graduatoria allegata alla deliberazione di G.M. n. del adottata in esecuzione della
sentenza del T.A.R. Catania n. 2101/2012**



Comune di Ragusa

Graduatorie Selezione Interna Progressioni Verticali

Triennio 2004-2006

N. 3 posti di Funzionario Polizia Municipale

Capo Servizio

Cat. D3 Area Vigilanza

Titolo richiesto per l'accesso dall'esterno
Titolo richiesto per l'accesso dall'interno
Requisiti aggiuntivi

Diploma di Laurea e/o specializzazione
Diploma di Scuola Media Superiore

| Candidato | Data di nascita | Punteggio |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1 - SPATA ROSARIO | 06-11-1964 | 24.5 |
| 2 - LUCENTI ROSALBA | 10-08-1955 | 15.84 |
| 3 - CRISCIONE CONCETTA | 15-06-1966 | 14.64 |
| 4 - AMARU' NUNZIATA | 18-10-1959 | 6.6 |
| 5 - RAVALLESE UMBERTO | 22-08-1964 | 5.35 |
| 6 - IMERE EZECHIO | 29-06-1952 | 4.7 |
| 7 - VIRGADAVOLA CARLO | 30-04-1946 | 3.85 |
| 8 - DISTEFANO NUNZIO | 25-01-1964 | 3.8 |
| 9 - SCANNAVINO GIUSEPPE | 30-07-1966 | 3.65 |
| 10 - BELLINA GIORGIO | 10-06-1947 | 3.3 |
| 11 - FIORENZA ANTONINO | 18-04-1956 | 3.1 |
| 12 - BUFFA PIETRO | 28-01-1962 | 3.05 |
| 13 - BRACCHITTA VINCENZO | 11-02-1963 | 2.8 |
| 14 - FORTUNATO BIAGIO | 13-01-1965 | 2.75 |
| 15 - MALANDRINO GIOVANNI | 04-02-1965 | 2.65 |
| 16 - CASCONE SALVATORE | 19-03-1962 | 2.65 |
| 17 - BENINCASA SANTO | 11-10-1964 | 2.15 |
| 18 - IENCO MARIA | 01-02-1965 | 2 |
| 19 - VINDIGNI ANNAMARIA | 24-01-1964 | 2 |
| 20 - RANIOLI VINCENZO | 07-03-1939 | 1.9 |
| 21 - SCHININA' GIUSEPPA | 24-04-1959 | 1.9 |

| | | |
|---------------------------|------------|-----|
| 22 – CASCONE LUCIA | 07-10-1965 | 1.9 |
| 23 – LO MONACO GIOVANNA | 13-08-1954 | 1.9 |
| 24 – MARINO COSIMO | 29-05-1962 | 1.6 |
| 25 – GURRIERI CARMELO | 19-04-1961 | 1.6 |
| 26 – LA COGNATA GIOVANNI | 25-06-1961 | 1.5 |
| 27 – RICCI ANNA | 15-08-1967 | 1.2 |
| 28 – CRISCIONE GIOVANNA | 15-09-1963 | 1.2 |
| 29 – NOBILE ROSARIO | 27-08-1967 | 1.1 |
| 30 – CATALDI ROBERTO | 05-02-1961 | 1.1 |
| 31 – CARRUBBA MARIA | 24-06-1961 | 1 |
| 32 – PICCIONE ROSALBA | 03-08-1960 | 1 |
| 33 – GUASTELLA SALVATORE | 14-06-1967 | 0.8 |
| 34 – CAPPUZZELLO GIORGIO | 09-05-1955 | 0.5 |
| 35 – MOLE' GIUSEPPE | 11-08-1967 | 0.5 |
| 36 – LEGGIO MARIA GRAZIA | 28-06-1964 | 0.4 |
| 37 – GIANNI' FRANCA MARIA | 26-06-1964 | 0.4 |
| 38 – TUMINO GIORGIO | 27-12-1954 | 0.3 |
| 39 – CARFI' GIOVANNI | 15-01-1954 | 0.3 |
| | | 0 |

ELENCO ESCLUSI

**Per l'elenco degli esclusi si richiama integralmente la graduatoria pubblicata con deliberazione di G.M. n. 314
del 31/08/2006**



Parco interattivo - Comune di Ragusa
Delibera Comune di Ragusa
N° 183/C.S.M. 13.03.2013

CITTA' DI RAGUSA
Settore II - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Prot. n 22183 del 15.03.2013

Ragusa 14.03.2013

Sig. Dirigente
sede

RELAZIONE TECNICA FINALE
di conclusione del procedimento relativo alla esecuzione delle sentenze T.a.r. Catania
2100 e 2101 del 05/09/2012 - Ravallese Umberto Vs./Comune di Ragusa.

La sottoscritta Dott.ssa Maurizia d'Antiochia, funzionario amministrativo responsabile del 1° servizio, "gestione giuridica del personale", in riferimento all'assegnazione della pratica relativa all'esecuzione delle sentenze n° 2100 e 2101 del 05/09/2012 emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, espletata la necessaria istruttoria, comprendente la ricerca e l'esame del fascicolo e lo studio del caso, rassegna alla S.V. le seguenti conclusioni, per la cui migliore intellegibilità si premette:

Il signor Ravallese Umberto, nato a Catania il 22/08/1964, dipendente del Comune di Ragusa, in atto assegnato al settore IX, polizia municipale, categoria giuridica C1, categoria economica C5, profilo professionale istruttore di vigilanza - ispettore di polizia municipale, ha partecipato alle selezioni interne per progressione verticale per 2 posti di Funzionario di Polizia Municipale e per 3 posti di Funzionario

C.S. di Polizia Municipale, di cui al relativo bando unico di concorso approvato con deliberazione di G.M. N° 859/2004.

A conclusione dell'istruttoria l'Amministrazione approvava con Deliberazione di G.M. n° 434/2005 le relative graduatorie di merito. Successivamente consentiva con apposito provvedimento - determinazione sindacale 255/2005 - ai concorrenti interessati di proporre istanza motivata di riesame. Le risultanze finali della procedura di riesame (approvate con deliberazione di G.M. n° 214/2006) davano luogo, successivamente, alla formazione delle graduatorie definitive di merito (deliberazione di G.M. n° 314/2006) che, per la parte che qui interessa, comprendevano anche quelle per la categoria giuridica D3, area di vigilanza, profili di funzionario e funzionario c.s. di polizia municipale, dove il dipendente risulta collocato all'11° posto con punti 3,1 assegnati. I posti messi a concorso complessivamente, nell'ambito della predetta ctg. giur. D3, erano 5.

Il dipendente sunnominato con atti separati proponeva ricorso, iscritto al registro generale 544 del 2006, avverso i succitati provvedimenti chiedendone l'annullamento per i motivi compiutamente indicati in atti. Si doleva sostanzialmente il ricorrente per la mancata valutazioni di taluni titoli, tutti debitamente prodotti e apprezzati dall'amministrazione sia in sede di acquisizione in uno all'istanza di partecipazione che in sede di riesame.

A conclusione del processo amministrativo il Giudice adito:

in ordine alla asserita illegittimità della valutazione data ad alcuni dei propri titoli, e segnatamente: 1) incarico di sottotenente dell'Esercito italiano, che non sarebbe stato valutato; 2) - servizio militare di leva, che originariamente non sarebbe stato valutato e che, in sede di riesame, sarebbe stato valutato in maniera incompleta (per 14 mesi anziché 15); 3) - corso "O.S. in polizia di prossimità", che sarebbe stato ritenuto della durata di mesi cinque, anziché mesi sei; 4) - patente informatica europea (ECDL), che non sarebbe stata valutata, secondo quanto risultante dalla scheda di riesame, né come titolo di perfezionamento ai sensi dell'art. 3, lett. a), del DA 11 giugno 2002, perché non sarebbe comprensibile il

titolo di perfezionamento conseguito, né come corso ai sensi dell'art. 3, lett. c), dello stesso decreto, perché di durata inferiore a tre mesi, ha tratto, nel merito, le seguenti conclusioni, disponendo, in particolare, che: 1) «con riferimento all'incarico quale sottotenente dell'Esercito italiano, correttamente il Comune di Ragusa non ha ritenuto di valutare tale titolo, atteso che, con riferimento allo stesso periodo, è stato valutato come titolo il servizio militare di leva, svolto dal ricorrente quale ufficiale di complemento; 2) con riferimento al servizio militare di leva, si desume dalla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente (...), che tale titolo, originariamente non valutato (sul punto, memoria del Comune di Ragusa depositata il 20 aprile 2012, pag. 5), è stato valutato in 14 mesi e 29 giorni dalla Commissione di riesame. Va anzitutto precisato che il citato DA 11 giugno 2002, con riferimento al servizio prestato presso amministrazioni pubbliche (fra i quali viene espressamente citato il servizio militare di leva) all'art. 4, ultimo comma, prevede che esso «...non è valutabile per le frazioni inferiori al mese». Poiché, secondo il foglio matricolare allegato alla domanda di partecipazione al concorso (...) risulta che il servizio militare di leva è stato prestato dal giorno 24 aprile 1984 compreso al giorno 23 luglio 1985 compreso, ne risulta che il quindicesimo mese di servizio è stato ultimato, avendo il ricorrente preso servizio il 24 aprile 1984, giorno che va quindi computato come di servizio prestato. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto attribuire al ricorrente per tale titolo un punteggio di 2,25 punti (corrispondente a 15 mesi per 0,15 punti/mese) e non, come effettuato in sede di riesame, un punteggio di 2,1 punti (corrispondente a 14 mesi per 0,15 punti/mese). 3) Analogi ragionamenti deve essere effettuato per il corso "O.S. in polizia di prossimità" che, in base al relativo certificato (allegato sub 17 al ricorso introduttivo), è stato frequentato dal ricorrente nel periodo 17 giugno 2003 - 16 dicembre 2003. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto attribuire al ricorrente per tale titolo un punteggio di 0,6 punti (corrispondente a 6 mesi per 0,10 punti/mese) e non, come effettuato, un punteggio di 0,5 punti (corrispondente a 5 mesi per 0,10 punti/mese). 4) La c.d. patente europea del computer (ECDL)

è (per una puntuale disamina in merito si veda TAR Lazio - Roma, Sez. I, 24 giugno 2009, n. 6123) una certificazione riconosciuta a livello internazionale, comprovante la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il personal computer, si basa su documenti concordati a livello europeo e viene rilasciata in Italia dall'AICA, ente accreditato; la certificazione intermedia (ECDL Start) può essere ottenuta dopo il superamento di quattro dei sette moduli previsti, mentre il diploma ECDL costituisce il diploma rilasciato dopo il superamento di tutti e sette i moduli previsti; secondo la documentazione versata in atti (allegato sub 20 al ricorso introduttivo), risulta quindi che il ricorrente è in possesso del diploma ECDL, avendo superato gli esami per tutti i sette moduli. Alla luce di tali considerazioni, deve essere accolta la dedotta censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo comprensibile di quale titolo si tratti; la dedotta censura di illogicità per essere stato ritenuto titolo utile il corso informatico per "operatore windows" non può invece essere accolta, risultando tale corso, in quanto di durata superiore a 3 mesi, rientrare fra quelli di cui all'art. 3, lett. c), e non 3, lett. a), del DA 11 giugno 2002 (risultando infatti essere stato valutato 0,10 punti/mese, come previsto dal citato art. 3, lett. c) del decreto».

L'esecuzione delle (sole) disposizioni giudiziali di accoglimento del ricorso comporta un ricalcolo dei punteggi attribuiti *ab origine* dall'amministrazione nei termini che seguono:

1. - servizio militare di leva valutato in sede di riesame in maniera incompleta.

punteggio assegnato in sede di riesame: 2,1 - punteggio di cui alla sentenza: 2,25;

2. - corso "O.S. In polizia di prossimità".

punteggio confermato in sede di riesame: 0,5 - punteggio di cui alla sentenza: 0,6;

3. - patente europea del computer (ECDL) -

richiesta del dipendente di valutazione di detto titolo quale "titolo di perfezionamento" - esito del riesame: disconoscimento di titolo di perfezionamento - statuizione del giudice amministrativo sul punto: "accoglimento della dedotta censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo

comprendibile di quale titolo si tratti"- punteggio previsto dal Decreto Assessorato Enti Locali 03/02/1992 (in G.U.R.S. 07/03/1992 n. 13) all'art. 4, lett. a), sub "titoli di specializzazione o perfezionamento": punti 2 per ciascun titolo fino a un massimo di 4.

CONCLUSIONI

Svolte le superiori premesse, visti gli atti del fascicolo (Bando/Avviso, Regolamento concorsi, graduatorie provvisorie, istanze di riesame, verbali di riesame, graduatorie definitive) letti gli atti introduttivi del ricorso, viste le sentenze nn. 2100 e 2101 T.a.r. CT, il sottoscritto funzionario propone al dirigente, al fine di dare esecuzione alle citate sentenze del Giudice Amministrativo:

1. di aggiungere al punteggio attribuito al dipendente Ravallese Umberto in sede di graduatoria allegata alla deliberazione di G.M. n° 314/2006, formulata relativamente alle procedure concorsuali interne per progressione verticale (ctg. D3), punti 0,15 + 0,10 + 2 per un totale di punti 2,25. Detti punti devono, poi, essere sommati al punteggio iniziale (3,1). Ditalchè il punteggio finale da assegnare è di 5,35.
2. di stilare, conseguentemente, alla luce del ricalcolo suddescritto, la seguente nuova graduatoria:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| <u>(1) Spata Rosario.....</u> | <u>punti 24,5;</u> |
| <u>(2) Criscione Concetta.....</u> | <u>punti 15,84;</u> |
| <u>(3) Lucenti Rosalba.....</u> | <u>punti 14,64;</u> |
| <u>(4) Amarù Nunziatina.....</u> | <u>punti 6,6;</u> |
| <u>(5) Ravallese Umberto.....</u> | <u>punti 5,35;</u> |
| <u>(6) Imere Ezechio.....</u> | <u>punti 4,7;</u> |
| <u>(7)....(omissis.....).....;</u> | |

All'uopo evidenzia:

- a) che il numero complessivo dei posti messi a concorso, per la categoria giuridica D3, area di vigilanza, nelle richiamate procedure di selezione per

progressione verticale era pari a 5 (cinque);

b) che, fatto salvo quanto detto ai punti 1 e 2, le statuizioni del G.A., per il resto, non incidono ulteriormente sul successivo ordine di classificazione della graduatoria di merito (ctg. Giur. D3, area di vigilanza, allegata alla deliberazione di G.M. n° 314/2006) che, pertanto, con queste precisazioni, deve essere confermata;

Nei superiori termini è la relazione conclusiva del procedimento.

Il funzionario amministrativo responsabile del procedimento
Dott.ssa Maurizia D'Antiochia

Maurizia D'Antiochia

V.sto

Letta la superiore relazione, se ne condivide il contenuto e se ne approvano le conclusioni.
Il Dirigente del settore 2° - Gestione e sviluppo delle risorse umane
Dott. Rosario Spata